



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2019 FASC. I

(ESTRATTO)

HENRI SCHMIT

LA LOGICA ELETTORALE

7 GENNAIO 2019

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Henri Schmit La logica elettorale

1. La scelta uninominale

La storia della ricerca sull'elezione democratica è segnata da alcune spinte teoriche che si sono perse sotto l'affermazione di sistemi positivi molto variegati, spesso malfatti, ma tollerati in assenza di una teoria forte. Per elucidare i concetti chiave conviene partire dall'elezione monocratica.

Non esiste una teoria completa della logica elettorale. Non è chiaro il rapporto fra elezione individuale e scelta di uno schieramento politico, nota dolente della ricerca degli ultimi cento anni. Troppo condizionati dalle normative vigenti e dagli interessi in gioco, costituzionalisti e politologi tendono a studiare le procedure esistenti, ciascuno dal suo punto di vista, il diritto o la realtà politica del paese di appartenenza, spesso senza il sufficiente rigore. Nonostante l'esistenza di organizzazioni e tribunali internazionali (ONU, UNEAD; OCSE, ODIHR; Consiglio d'Europa, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Commissione di Venezia; UE, Corte di Giustizia) che si esprimono su questioni elettorali in vari paesi e che presuppongono una teoria valoriale generale, le ricerche comparative dei giuristi sono raramente più di compilazioni descrittive, mentre quelle dei politologi ignorano la questione dei diritti individuali.

L'analisi logica dei sistemi effettivamente utilizzati e dei modelli astratti più conosciuti è invece molto sviluppata. La ricerca teorica anglo-americana (SIAMAK F. SHAHANDASHTI, *Electoral Systems Used around the World*, 2016) è concentrata sulle caratteristiche formali dei sistemi di voto uninominale e tende ad ignorare la rilevanza elettorale degli schieramenti politici. Se considera l'importanza degli schieramenti e delle liste elettorali (Gary W. Cox, *Making Votes Count. Strategic Coordination in the World's Electoral Systems*, 1997; Roger B. Myerson, *Theoretical comparisons of electoral systems*, 1999), lo fa da un punto di vista politologico per il quale contano le forze in campo, non i singoli individui, beneficiari dei diritti fondamentali garantiti. E quando si accorge dell'importanza della scelta individuale (JOHN M. CAREY, MATTHEW SOBERG SHUGART, *Incentives to cultivate a personal vote: A rank ordering of electoral formulas*, 1995), rimane prigioniera di un approccio non valoriale, puramente descrittivo, in apparenza più scientifico. La ricerca europea di diritto costituzionale più ambiziosa studia l'evoluzione storica dei concetti chiave nella dottrina pubblicistica (BRUNO DAUGERON, *La notion d'élection en droit constitutionnel. Contribution à une théorie juridique de l'élection à partir du droit public français*, 2011), aumentando però la confusione invece di chiarire le idee. La ricerca giuridica più completa e attenta (LARA TRUCCO, *Democrazie elettorali e Stati costituzionali*, 2011) tiene conto dei diversi aspetti delle procedure elettorali, descrive con precisione le meccaniche più complesse dei modelli esistenti, inclusi i sistemi proporzionali di lista; ma mescolando i vari approcci di tipo logico, giuridico e politologico, non chiarisce il rapporto cruciale tra elezione individuale e rappresentazione degli schieramenti e presenta per questa ragione una classifica e delle tabelle analitiche insoddisfacenti dei sistemi di votazione delle camere basse dell'area europea.

Manca una teoria generale della logica elettorale democratica: quali sono gli assiomi indispensabili che qualsiasi procedura per eleggere un rappresentante monocratico o assembleare deve rispettare; quali modelli esistenti o teorici li rispettano? La definizione di un modello per eleggere democraticamente un'assemblea parlamentare presuppone una teoria della rappresentanza politica: un insieme di individui liberi ed uguali elegge un altro insieme di dimensione ridotta di individui liberi ed uguali precedentemente incaricato di decidere per tutti. I criteri da osservare sono di due tipi:

(1) alcuni criteri riguardano qualsiasi procedura elettorale democratica; esigono che il rappresentante eletto sia scelto da tutti gli aventi diritto con un voto consapevole, espresso liberamente, di peso uguale a tutti gli altri, e da loro solo (questo articolo);

(2) altri criteri sono specifici all'elezione di un'assemblea rappresentativa che legifera temporaneamente per tutti; essi esigono inoltre un equo trattamento delle forze politiche in campo (prossimo articolo).

La scelta di un singolo vincitore - come l'elezione di un presidente, l'elezione in un collegio uninominale o il verdetto popolare su un quesito d'interesse comune - pone dei problemi che sono stati studiati oltre due secoli fa da NICOLAS DE CONDORCET (*Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions prises à la pluralité des voix*, 1785; definizione e paradosso), più recentemente da KENNETH ARROW (*Social Choice and Individual Values*, 1951; cinque condizioni-assiomi, teorema d'impossibilità) e da una folta filiera della Teoria della scelta collettiva (JAMES M BUCHANON, GORDON TULLOCK, *The Calculus of Consent. Logical foundations of Constitutional Democracy*, 1963; sintesi più recenti si trovano per esempio in: CHRISTOPH BÖRGERS, *Mathematics of Social Choice. Voting, Compensation, and Division*, 2010; SIAMAK F. SHAHANDASHTI, *Electoral Systems*, cit.).

Condorcet e Arrow definiscono l'elezione come una preferenza tra più opzioni, quindi una relazione ordinale, transitiva, e non come un punteggio che si può trattare con le quattro operazioni aritmetiche di base: non vince colui che raccoglie più punti, ma colui che è preferito agli altri. Con questa definizione Condorcet propone una procedura logica per determinare il risultato che vale per la scelta fra un numero qualsiasi di opzioni e che è equivalente alla maggioranza assoluta in presenza di solo due opzioni (un candidato è preferito da una maggioranza di elettori ad un altro); egli si accorge della possibilità (marginale) di risultati circolari: un certo numero di classificazioni ordinali individuali transitive può condurre con la sua formula a un risultato collettivo non transitivo. Il difetto è più fastidioso, se si eleggono più rappresentanti, lo è meno, se il vincitore è uno solo: al peggio ci può essere un pareggio. Condorcet non rinuncia per questo alla sua definizione della procedura di scelta collettiva ideale. Nel 1793 propone un progetto di Costituzione, detta girondina, e un sistema elettorale, ignorato e dimenticato, con piccoli collegi plurinominali e due turni di votazione: nel primo si eleggono i candidati, il triplo dei seggi da eleggere, ogni elettore disponendo di un numero di voti pari al numero dei seggi; nel secondo si eleggono con una scelta ordinale i deputati; è eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta delle prime preferenze o quella relativa delle prime e seconde.

Arrow dimostra che nessun sistema di scelta democratico e razionale è in grado di rispettare simultaneamente cinque condizioni comunemente ritenute indispensabili. La condizione più problematica è l'indipendenza del risultato da alternative irrilevanti: un sistema non dovrebbe essere condizionato dalla presenza di opzioni rifiutate dalla maggior parte degli elettori, cioè essere manipolabile attraverso la presentazione strumentale di alternative marginali, trascurabili. I rischi che il modello scelto, pur conducendo a un risultato certo, possa essere manipolato con candidature fasulle (dipendenza da alternative irrilevanti) o che permetta addirittura che in casi marginali un guadagno di preferenze possa peggiorare il risultato di un candidato (tale sistema è detto non monotone), sono certamente delle imperfezioni, ma non di una gravità tale da rendere il modello inadeguato. Per evitare scelte dispotiche Arrow propone di ammorbidire l'una o l'altra delle condizioni iniziali: "*The doctrine of voters' sovereignty is incompatible with that of collective rationality. If we wish to make social welfare judgments which depend on the values of all individuals, i.e. which are not imposed or dictatorial, then we must relax some of the conditions imposed.*"

La risposta al teorema di Arrow e al paradosso di Condorcet non è che qualsiasi sistema inevitabilmente imperfetto vale l'altro, ma che bisogna definire regole semplici in modo tale da permettere a tutti di prevedere l'effetto della loro scelta e di votare a ragion veduta. È preferibile permettere il coordinamento trasparente delle candidature e delle preferenze (accordi fra candidati, voto strategico) piuttosto che votare con regole complesse incomprensibili, potenzialmente manipolate a monte senza possibilità di verifica da parte dell'elettore. I principi più importanti da rispettare sono quello che Arrow chiama *universality* (o *unrestricted domain*: qualsiasi soluzione è permessa, chiunque può essere candidato, qualsiasi candidato può essere eletto), *voters' sovereignty* (*non-imposition*: la soluzione collettiva dipende solo dalle scelte individuali dei votanti), *non-dictatorship* (un'interpretazione ristretta o un corollario dell'uguaglianza fra i votanti) e la transitività

del risultato (cioè la certezza di chi è eletto). Un sistema democratico valido deve essere rigorosamente aperto, uguale, neutro e certo; ma deve anche essere semplice; altre condizioni possono essere utili, ma sono secondarie. Da questo punto di vista il modello britannico, forse eccessivamente semplice, è comunque più democratico di sistemi incomprensibili troppo ed inutilmente complessi, come quelli vigenti da un quarto di secolo in Italia per l'elezione dei due rami del Parlamento. La normativa italiana viola quasi tutti i principi ritenuti essenziali da Arrow; rispetta solo quello del risultato certo.

Tre sono le procedure elettorali uninominali più comuni:

(1) L'elezione a maggioranza relativa (dei parlamentari britannici e dei rappresentanti negli Stati Uniti) spinge il coordinamento razionale verso una scelta fra le due alternative più probabili e presuppone quindi una preselezione, in quel caso extra-procedurale (la selezione dei candidati all'interno dei partiti, delle primarie interne o ufficiali, la previsione dei risultati attraverso sondaggi come condizione del voto strategico).

(2) Il doppio turno (presidente e deputati francesi) e il voto a ripetizione (*runoff*) con eliminazione graduale dei meno votati per assicurare comunque un'elezione a maggioranza assoluta, non esige invece alcuna scrematura preliminare e permette di far vincere l'alternativa più gradita dal maggior numero di votanti.

(3) Un'altra procedura per creare una maggioranza assoluta, alternativa al doppio turno, è la scelta attraverso un voto di preferenza ordinale (una graduatoria) di tutti i candidati e la riassegnazione (a) delle preferenze dei meno votati gradualmente eliminati e (b) dei voti oltre il numero necessario di coloro che risultano già eletti a coloro che rimangono ancora in lizza (presidente irlandese e *instant runoff* in alcuni Stati nordamericani). Le due ultime procedure tendono a selezionare il vincitore indicato dal metodo Condorcet.

L'elezione dei parlamentari in collegi uninominali riduce l'elezione di un'assemblea rappresentativa ad una serie di elezioni monocratiche. Due sono gli errori commessi al riguardo da numerosi studiosi (soprattutto dai costituzionalisti, meno dai politologi):

(1) Il voto a favore di un solo candidato in un collegio uninominale (a maggioranza semplice, a doppio turno o con voto singolo ordinale, poco importa) permette all'elettore di determinare la propria scelta non solo in base a criteri prettamente personali, ma anche in base a preferenze di schieramento. Contrariamente all'opinione dominante (es. OMAR CHESSA, *Voto popolare e sistema elettorale nella Costituzione italiana*, 2017, [Rivista AIC](#) e [Academia.edu](#)) il sistema non nega, ma esalta la scelta di schieramento, rendendo la scelta del candidato individuale tendenzialmente meno rilevante. Inoltre,

(2) il sistema a collegio uninominale è tanto più proporzionale quanto sono numerosi i seggi dell'assemblea da eleggere, a condizione che il ritaglio dei collegi sia equo (numero omogeneo di elettori per eletto) e non manipolato (un ritaglio mirato, calcato sui voti previsti, può trasformare una minoranza in maggioranza e vice versa).

(3) Un terzo errore clamoroso (*contra*: PASQUALE PASQUINO, *La Corte decide di decidere ma non coglie la natura del ballottaggio*, 2017, [Forum di Quaderni Costituzionali](#)), più diffuso fra politologi che fra giuristi, è di equiparare un sistema di ballottaggio fra liste (eventualmente chiuse) con premio di governabilità o di maggioranza alla lista più votata, e il doppio turno uninominale in numerosi collegi. Le differenze sono il ruolo diverso dei candidati individuali e soprattutto la certezza di una maggioranza artificiale in un caso contro il vantaggio solo probabile di una maggioranza effettiva nell'altro.

Storicamente, il collegio uninominale è stato promosso negli anni 40 dell'800 (es. da VICTOR CONSIDÉRANT, *De la sincérité du gouvernement représentatif ou exposition de l'élection véridique*, 1846, Parigi e Ginevra) proprio per garantire una rappresentanza parlamentare più equa e più responsabile rispetto ai sistemi plurinominali ultra-maggioritari allora in voga.

La grande novità elettorale dell'epoca post-rivoluzionaria è stata l'invenzione, forse già a Montpellier (JOSEPH DIAZ GERGONNE, 1815, *Annales de Mathématiques Pures et Appliquées, Arithmétique politique. Quelques remarques sur les élections, les assemblées délibérantes et le système représentatif*), se no a Londra e a Ginevra, del sistema elettorale proporzionale.

Concretamente si tratta di due metodi rivali, entrambi proporzionali nei limiti della dimensione delle circoscrizioni, per eleggere delle assemblee che rispecchiano la forza degli schieramenti in gara. Questi sistemi sono tuttora in uso in numerosi Stati. In particolare

(1) il sistema del voto preferenziale ordinale ideato da THOMAS HARE (*The Machinery of Representation*, 1857; *The Election of Representatives*, 1859; 4. ed. 1873) e promosso da JOHN STUART MILL (*Considerations on Representative Government*, 1861; da giovane Mill aveva frequentato a Montpellier le lezioni di Gergonne) è in vigore in Irlanda da quando è stata dichiarata la Repubblica, mentre

(2) il sistema proporzionale di lista libera ideato da ERNEST NAVILLE, (*Association réformatrice*, 1865; *Exposition et défense du système de la liste libre*, 1867), introdotto nel 1890 nel Canton Ticino, nel 1892 a Ginevra, è utilizzato dal 1919 ininterrottamente e con poche modifiche e differenze accessorie in Svizzera e nel Lussemburgo. Le soluzioni ideate nel 800 rispettano sia i principi democratici fondamentali dell'elezione uninominale o individuale, sia - nei limiti dei seggi da ripartire - quello dell'equa rappresentazione degli schieramenti.

2. La rappresentazione proporzionale

In assenza di una teoria rigorosa dell'equa rappresentanza si sono diffusi numerosi sistemi positivi, molto variegati, spesso malfatti, di solito a vantaggio di coloro che decidono le candidature o addirittura chi sarà eletto. Occorre riaffermare i principi logici e giuridici fondamentali.

Per eleggere democraticamente un'intera assemblea di rappresentanti liberi ed uguali, senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.), non valgono solo come per l'elezione monocratica le garanzie elettorali fondamentali (libero e uguale accesso alle candidature, voto libero e peso uguale, determinazione del risultato unicamente in base ai voti: artt. 48 e 51 Cost.), ma anche un'altra regola di uguale trattamento dei candidati e degli elettori nel coordinamento delle loro scelte attraverso partiti politici. *Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico, a determinare la politica nazionale* (art. 49 Cost.), in particolare al momento delle elezioni, massimizzando attraverso l'associazione partitica il loro peso. *È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ... che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti ... all'organizzazione politica ... del Paese* (art. 3 Cost.). Il risultato elettorale deve quindi essere equo anche per i partiti: serve una certa proporzionalità fra preferenze e seggi (OMAR CHESSA, *Voto popolare e sistema elettorale nella Costituzione italiana*, cit., rinvia a Carlo Lavagna, *Il sistema elettorale nella Costituzione italiana*, 1952; questo autore aveva studiato il sistema costituzionale ed elettorale finlandese nel 1946 prima che fosse perfezionata pressoché nella sua attuale configurazione nel 1955).

Quando si divide l'elettorato in circoscrizioni, bisogna rispettare la proporzionalità fra seggi ed elettori (o residenti) e definire un criterio preciso della proporzionalità (art. 57 Cost., per il Senato). Esistono varie formule matematiche che tendono a vantaggiare o gli insiemi più grandi o quelli più piccoli. Negli Stati Uniti c'è stato un dibattito epico, solo sospeso da qualche decennio, sulla formula più adatta per ripartire equamente i seggi della Camera dei rappresentanti fra i singoli Stati (*fair apportionment*); esiste pure una ricca giurisprudenza sul corretto ritaglio dei collegi all'interno degli Stati (margine di disparità numerica e *gerry-mandering*). La stessa logica può essere utilizzata per assicurare agli schieramenti politici una certa proporzionalità fra le preferenze elettorali dei loro candidati e la ripartizione dei seggi in Parlamento.

Ammesso che la proporzionalità sia un corollario dell'uguaglianza, che una certa proporzionalità della rappresentanza parlamentare rispetto ai voti sia dovuta agli schieramenti politici, la normativa elettorale non può e non deve garantire la rappresentazione di tutte le correnti d'opinioni. Contrariamente alle suddivisioni territoriali, le preferenze politiche, gli ideali, gli obiettivi politici sono, infatti, infiniti e sovrapposti li uni agli altri, e non - come insinuano i fautori del

proporzionalismo estremo - delle categorie che dividono effettivamente gli elettori in gruppi chiusi contrapposti. Come per i candidati individuali conviene privilegiare anche per la rappresentazione dei partiti scelte mediane di compromesso che mettono d'accordo numerosi elettori piuttosto che scelte estreme rifiutate dalla maggior parte, purché siano gli elettori a decidere che cos'è mediano e che cos'è marginale. Siccome la normativa elettorale condiziona il coordinamento e quindi la formazione dei partiti (MAURICE DUVERGER, *Les partis politiques*, 1951; DOUGLAS W. RAE, *The Political Consequences of Electoral Laws*, 1967; GIOVANNI SARTORI, *Parties and Party Systems. A framework for Analysis*, 1976; ID. *The Influence of Electoral Systems. Faulty Laws or Faulty Methods?* 1986), l'esigenza di proporzionalità può essere solo una regola prudenziale, e non, come le garanzie elettorali fondamentali, un principio logico e giuridico rigoroso. Può diventare una regola giuridica rigorosa, se il legislatore sceglie una determinata soluzione e definisce condizioni e formule precise. Se quest'analisi è corretta, allora l'equo trattamento dei partiti è una regola relativa, subordinata ai diritti elettorali fondamentali. E se l'equa rappresentazione degli schieramenti, relativa e subordinata, può essere "bilanciata" con il suo contrario, la preponderanza degli schieramenti mediani (per facilitare la formazione di una maggioranza, la stabilità della maggioranza, la rapidità e la coerenza delle delibere e indirettamente il potere di decisione e la stabilità del governo), non può essere invocata, come fa la Corte nelle sentenze [1/2014](#) e [35/2017](#), per limitare pure i diritti elettorali individuali, a meno che sia impossibile o solo troppo complicato evitarlo. Ma non è né impossibile, né complicato, al contrario.

(1) Un primo limite logico e normativo della proporzionalità è il numero dei rappresentanti da eleggere: con un'assemblea di 200 deputati basta a un partito appena mezzo per cento dei consensi nazionali per meritarsi un seggio.

(2) La divisione dell'elettorato in circoscrizioni può essere un altro limite: se per eleggere 508 deputati l'elettorato è diviso in 135 collegi da 2 a 5 seggi ciascuno (come disponeva la legge Zanardelli del 1882), allora servono a un partito meno del 20% dei consensi (in realtà $16,67\% = 1 : (5+1)$), e ancora meno per via della dispersione del voto, quindi meno del 15% in qualsiasi collegio (e meno del $33\% = 1 : (2+1)$ nei collegi più piccoli, senza tener conto della dispersione) per conquistare almeno un seggio.

(3) Un terzo fattore sono la o le formule più o meno sbilanciate, interpretazioni matematiche convenzionali del concetto di per sé equivoco di proporzionalità (FRIEDRICH PUKELSHEIM, *Divisor oder Quote? Zur Mathematik von Mandatszuteilungen bei Verhältniswahlen*, 1998; www.uni-augsburg.de/bazi/). Nella suddivisione fra enti territoriali si favoriscono di solito le unità più piccole, mentre per il riparto fra partiti o liste si opta spesso per la soluzione opposta (es.. con la formula D'Hondt o Jefferson). La soluzione più equilibrata è il metodo dei divisori con arrotondamento standard (Sainte-Lagué o Webster), sempre più diffusa. I due primi limiti sono quasi sempre definiti da, o definibili in base alla costituzione, mentre il terzo è spesso lasciato a discrezione del legislatore ordinario.

(4) Infine, il numero dei candidati e degli schieramenti in gara e la dispersione delle preferenze fra loro (tutti i voti a partiti che non riescono a far eleggere un candidato e i voti che superano il minimo per essere eletti) possono, in concreto, condizionare profondamente il risultato per i partiti. L'ultimo fattore è contingente, a meno di prevedere più turni per predeterminare il numero dei competitori finali.

Per un numero fisso di rappresentanti da eleggere, tutte le soluzioni positive immaginabili sembrano dei compromessi fra una proporzionalità massima calcolata sull'intero elettorato e minima replicando la scelta mediana in ogni collegio uninominale (<https://www.wahlrecht.de/systeme/grundtypen>). Tale modello giustifica la contrapposizione tradizionale fra sistemi proporzionali e sistemi maggioritari. In mezzo si troverebbero sistemi con divisioni in circoscrizioni sempre più piccole o con sistemi misti (LARA TRUCCO, *Democrazie elettorali e Stati costituzionali*, cit.). In realtà, se si tiene conto anche del potenziale di formule super-maggioritarie (spesso con liste, del tipo *winner takes all*, o similari), il collegio uninominale si trova al centro del ventaglio delle possibilità, con, agli estremi, il riparto proporzionale nazionale con la

formula più neutra immaginabile da un lato e l'assegnazione di tutti i seggi all'unica lista vincente dall'altro. Oltre a questo schema teorico basato

- (1) sul numero dei seggi e
- (2) sulla scelta della formula, bisognerebbe tener conto
- (3) delle modalità di designazione elettorale e pre-elettorale dei candidati e degli eletti individuali.

A un secolo e mezzo dall'invenzione dei sistemi proporzionali non esiste una teoria logica, né tantomeno giuridica, seria di questa meccanica problematica, ma cruciale nella vita del governo democratico rappresentativo. Esistono descrizioni precise e neutre dei sistemi vigenti ([IDEA](#), Stoccolma; LARA TRUCCO, *Democrazie elettorali e Stati costituzionali*, cit.); ma si studiano poco i difetti, errori, eccessi, forzature, complicazioni inutili o strumentali, manipolazioni nascoste più o meno palesi, tutti a vantaggio delle oligarchie partitiche. Disarmati, i giuristi e i giudici validano restrizioni ai diritti elettorali, abusive perché inutili ai fini invocati, motivate di solito con presunti obiettivi di proporzionalità o di maggioranza certa, prestabilita, di decisione più celere, di maggiore stabilità del governo (sentenze [1/2014](#) e [35/2017](#) della Corte costituzionale).

La proporzionalità massima si ottiene con un'unica ripartizione dei seggi fra schieramenti formati dai candidati (liste in teoria libere) o decisi dagli elettori attraverso il voto (preferenza ordinale). Il proporzionale nazionale crea però due tipi di problemi: una scarsa conoscibilità e competitività dei candidati a vantaggio di pochi illustri, facoltosi o potenti e un frazionamento illimitato della rappresentanza che tende a vanificare l'utilità degli schieramenti.

Esistono vari rimedi imperfetti ai difetti della proporzionalità nazionale illimitata:

(1) un doppio o triplo riparto a cascata prima nazionale poi nelle circoscrizioni può rendere il voto più individuale e l'elezione più responsabile, ma complica i calcoli; la proporzionalità a monte entra in conflitto con quella a valle e bisogna decidere quale far prevalere (FRIEDRICH PUKELSHEIM, CHRISTIAN SCHUMACHER, *Doppelproporz bei Parlamentswahlen - ein Rück- und Ausblick*, 2011);

(2) le soglie di sbarramento per limitare gli effetti di frazionamento sono contestate dai partiti meno votati, perché contraddicono il principio che giustifica l'uso delle liste;

(3) i premi di governabilità o di maggioranza invertono l'intera logica del sistema rispettandola solo all'interno della presunta maggioranza e della minoranza uscite dalle elezioni.

Un rimedio più netto preconizza il riparto unico e definitivo in circoscrizioni più o meno ampie, senza correttivo nazionale. I primi sistemi proporzionali erano pensati secondo questo modello. 1865 Ernest Naville propose di sostituire l'elezione dei 100 membri del Gran Consiglio di Ginevra in tre circoscrizioni attraverso un sistema maggioritario (in cui ogni elettore disponeva di un numero di voti pari al numero dei seggi e dove spesso un solo schieramento - i radicali liberali ed anticlericali - si aggiudicava tutti i seggi) con un sistema proporzionale di lista libera in cui le regole di voto rimanevano più o meno le stesse, ma con una nuova formula che prima assegnava i seggi proporzionalmente alle liste e poi in ordine di preferenza individuale ai singoli candidati. Questo sistema è stato adottato nel Canton Ticino (1890), in altri cantoni fra cui Ginevra (1892), in vari Länder dell'Impero tedesco e nel 1919, dopo un terzo referendum costituzionale propositivo, per l'elezione del Consiglio nazionale in tutti i cantoni elvetici. Altri paesi hanno scelto sistemi simili (proporzionale di lista a riparto circoscrizionale), ma con regole di voto e con formule diverse. Il caso più interessante, semplice ma scrupoloso, è la Finlandia (ÅSA VON SCHOULTZ-BENGTSSON, *Electoral Systems in Context: Finland*, 2017) che dopo mezzo secolo di gradualie miglie del sistema iniziale (1906) ha adottato nel 1955 l'attuale modello; riconosce ad ogni elettore un solo voto che vale sia per il candidato che per l'eventuale lista, permette candidature individuali e alleanze fra liste e garantisce l'accesso libero ed uguale alle candidature, il voto libero ed uguale e la rappresentazione proporzionale degli schieramenti nei limiti della dimensione delle circoscrizioni. Contrariamente ad un'opinione diffusa (es. OMAR CHESSA, *op.cit.*), il voto unico potenzia il potere di decisione dell'elettore, mentre la divisione della scelta fra individuo e schieramento può solo indebolirlo. In Germania una dottrina elettorale riformatrice vede proprio nel modello finlandese l'esempio da seguire (VOLKER VON PRITTWITZ, *Vollständig personalisierte Verhältniswahl*, 2003). Il sistema finlandese sarebbe una *best practice*, se non ci fossero grandi differenze fra le circoscrizioni che

contano da 7 a 27 seggi, oltre un collegio insulare uninominale. Circoscrizioni disomogenee creano disparità nella possibilità di successo degli schieramenti; circoscrizioni troppo ampie favoriscono un frazionamento eccessivo del Parlamento.

In entrambi i paesi con sistemi proporzionali di circoscrizione, Svizzera e Finlandia, esistono forti partiti di massa, i governi sono stabili, ma non sono tollerate limitazioni al potere si scelta degli elettori. Liste ordinate o bloccate vi sono considerate un obbrobrio senza alcuna giustificazione democratica: creando l'illusione di governi più stabili sopprimono in realtà la democraticità interna dei partiti che diventano gruppi autoreferenziali, si rinnovano per cooptazione e mirano alla massimizzazione del potere a vantaggio di gruppi di comando sempre più ristretti; indeboliscono e delegittimano la rappresentanza parlamentare, quindi la maggioranza e il governo che dovevano rinforzare. Nei due paesi menzionati la stabilità del governo è assicurata con strumenti che riguardano direttamente l'esecutivo, un governo direttoriale in un caso, un sistema presidenziale moderato nell'altro.

L'elezione democratica proporzionale, infine, è possibile non solo con liste libere, ma anche senza liste, come testimonia il sistema di voto singolo non trasferibile (o voto preferenziale ordinale) in piccoli collegi plurinominali in vigore da quasi 100 anni nella Repubblica d'Irlanda. Anche in questo caso la prima idea di Thomas Hare (1859) fu di eleggere tutti in una sola circoscrizione; si è poi reso conto con John Stuart Mill che conveniva proporre il nuovo sistema in collegi plurinominali. Dalla fondazione della Repubblica d'Irlanda (1921, nuova Costituzione del 1937) i deputati dell'assemblea legislativa (Dáil) sono eletti attraverso il sistema di voto proposto da Hare e Mill. Dall'ultimo aggiustamento numerico (*Electoral Amendment Act* del 2017) i 160 deputati sono eletti in 39 collegi da tre a cinque seggi ciascuno. La dimensione ridotta dei collegi ostacola un frazionamento eccessivo. Chiunque si può presentare con o senza partito; sono gli elettori a decidere chi nel loro collegio è eletto prima, chi dopo e chi non è eletto; con la loro classifica ordinale determinano a quale altro candidato va il loro voto se non serve per essere eletto a quello della loro prima preferenza. Alla prima tornata elettorale, o dopo una semplice simulazione, tutti sono in grado di capire come il sistema funziona. L'esecutivo, infine, è stabilizzato attraverso un presidente eletto direttamente.

Gli esempi della Svizzera, della Finlandia e dell'Irlanda mostrano che esistono sistemi che rispettano pienamente i diritti elettorali individuali, permettono di ripartire proporzionalmente i seggi nei limiti della dimensione delle circoscrizioni, funzionano con forti partiti di massa e hanno maggioranza relativamente stabili per merito di strumenti costituzionali che riguardano direttamente l'esecutivo e il suo rapporto con il legislativo.